

Entro il 30 settembre la LIPE del II trimestre

Deve essere effettuata entro il 30 settembre 2024, la comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche, relative al secondo trimestre 2024, come previsto dall'art. 21-bis del DL 78/2010.

La comunicazione avviene presentando trimestralmente l'apposito modello "LIPE", anche quando le liquidazioni hanno periodicità mensile. Il modello, costituito da un frontespizio e dal quadro VP, è stato da ultimo approvato con il provv. Agenzia delle Entrate n. 125654/2024, aggiornato tenendo conto del nuovo limite minimo per effettuare i versamenti periodici dell'imposta ai sensi del DLgs. 1/2024.

Sono obbligati alla presentazione del modello tutti i soggetti passivi IVA, ad eccezione di coloro che, per legge, non sono tenuti alla presentazione della dichiarazione annuale IVA o all'effettuazione delle liquidazioni periodiche, sempre che, nel corso dell'anno, non vengano meno le predette condizioni di esonero.

Si ricorda che alcuni soggetti passivi IVA, residenti e stabiliti in Italia, possono utilizzare le bozze delle liquidazioni periodiche, rilasciate dall'Agenzia delle Entrate nell'area riservata del portale Fatture e corrispettivi.

Alcuni dubbi in merito alla presentazione della comunicazione possono sorgere laddove il soggetto passivo esonerato, nel corso del trimestre di riferimento, abbia effettuato acquisti che comportano l'assolvimento dell'IVA con il meccanismo del reverse charge. Tanto vale sia nel caso di acquisti con il meccanismo del reverse charge "esterno" sia nel caso di acquisti con reverse charge "interno".

Un'interessante conferma, in merito alla permanenza delle condizioni di esonero per i soggetti in regime forfetario, è stata fornita nella circ. Agenzia delle Entrate n. 32/2023.

È stato precisato che un soggetto forfetario che effettua un acquisto con il meccanismo del reverse charge, benché sia obbligato a versare l'IVA entro il 16 del mese successivo mediante F24, non è tenuto a effettuare la liquidazione, né a presentare la dichiarazione IVA annuale e, dunque, continua ad essere esonerato dalla comunicazione LIPE.

Invece, è diverso il caso in cui l'acquisto con il meccanismo del reverse charge sia effettuato da soggetti passivi nazionali che effettuano solo operazioni esenti IVA ex art. 10 del DPR 633/72. Per tali soggetti, un acquisto in reverse charge determina il venir meno dell'esonero dalla presentazione della dichiarazione annuale IVA e, di conseguenza, anche il venir meno dell'esonero dalla presentazione del modello LIPE.

Se, ad esempio, il suddetto acquisto è avvenuto nel secondo trimestre, si ritiene che il soggetto passivo sia tenuto a presentare, oltre alla comunicazione relativa al periodo interessato, anche le successive comunicazioni del medesimo anno (terzo e quarto trimestre), salvo che egli risulti esonerato dall'effettuare le liquidazioni periodiche per altre cause.

In caso di omessa, incompleta o infedele comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche, è punita in misura compresa tra 500 e 2.000 euro. La sanzione è ridotta alla metà se l'invio dei dati omessi, incompleti o errati avviene entro i 15 giorni successivi alla scadenza di legge, ferme le ulteriori riduzioni previste in applicazione del ravvedimento operoso ex art. 13 del DLgs. 472/97.

La misura della sanzione resta immutata anche per le violazioni commesse dal 1° settembre 2024, non essendoci state variazioni con il DLgs. 87/2024 attuativo della L. 111/2023. Operano però da tale ultima data le nuove condizioni relative al ravvedimento operoso.